



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PERUGIA
DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DELL'UMBRIA
Via Martiri del Lager 65/B - 06128 PERUGIA
075/506311 - tribmin.perugia@giustizia.it

Prot. 113 2026 U.

Ai Sigg. Presidenti degli Ordini degli Avvocati
Distretto

E p.c.

Al Sig. Presidente della Corte di Appello
Perugia

Al Sig. Procuratore della Repubblica
presso questo Tribunale

Ai Sigg. Magistrati
Sede

Al Personale amministrativo
Sede

Oggetto: Richiesta di allegazione della documentazione prevista dal D.P.R. 115/2002 per la liquidazione dei compensi degli avvocati di parti ammesse al beneficio a spese dello Stato ed ai difensori d'ufficio

Facendo seguito all'invio delle modalità operative (ns. prot. n. 248/2022 U. del 22.2.2026) per la trasmissione telematica delle istanze di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio, si ribadisce che le istanze di liquidazione inserite sul SIAMM devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- 1) Istanza di liquidazione comprovante dettagliatamente il periodo e l'attività svolta per la quale si chiede la liquidazione firmata con note spese;
- 2) Provvedimento di ammissione della parte al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
- 3) Certificato o autocertificazione ex art. 80 D.P.R. 115/2002 di iscrizione all'albo dei difensori ammessi al patrocinio, con indicazione della data di iscrizione;
- 4) Atto di nomina del difensore di fiducia o d'ufficio, ovvero verbale di nomina per l'udienza.

Le SS.LL. sono pregate di dare ampia diffusione tra gli iscritti della presente nota, con invito a tutti i difensori che hanno ancora pendenti le istanze di liquidazione, alla necessaria integrazione delle istanze SIAMM mediante invio della documentazione sopra specificata eventualmente non allegata con invio sulla pec civile.tribmin.perugia@giustiziacert.it o penale.tribmin.perugia@giustiziacert.it, specificando il numero dell'istanza SIAMM alla quale si riferisce.

Si precisa che tale adempimento è necessario ai fini della liquidazione delle istanze presentate.

Ai sensi dell'art. 6, co, del Provvedimento del Direttore generale della D.G.S.I.A. (prot. 10396/2021 del 22.12.2021), allegato al cit. protocollo 248/2022, il personale amministrativo degli Uffici Giudiziari, a seguito delle verifiche delle istanze di liquidazione e della documentazione trasmesse sul SIAMM, può accettare o rifiutare il deposito in caso di errori o di documentazione incompleta.

Si comunichi alle parti in indirizzo e si inserisca sul sito web del Tribunale.

Perugia, 17 FEB. 2026

Il Presidente del Tribunale F.F.
Dr.ssa Giuseppina ARCELLA

